



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 13363 /A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti VI e V

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge “Diritto all’assistenza psicologica” - Reg. Gen. n. 459.

Ad iniziativa del Consigliere Angelo Giancarmine Consoli.
Depositata in data 5 giugno 2013

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame;
V Commissione per parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

14 GIU. 2013

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare UDC


Al Sig. Segretario Generale del Consiglio Regionale
della Campania Dr. Fernando DE ANGELIS
SEDE

prot. 14\sp
del 05\06\2013

OGGETTO: Trasmissione Proposta di legge "Diritto all'assistenza psicologica" ad iniziativa del
Consigliere regionale Angelo Giancarmine CONSOLI.

Con la presente, in allegato, Le trasmetto la Proposta di legge come in oggetto
indicato per quanto di Sua competenza.

Cordialmente,

Angelo Giancarmine CONSOLI


Consiglio Regionale della Campania

Prot. G n. 2013.0013363/A

Del 06 /2013 08 38 58
Da CF A SERASS

05-06-13
Serv. Assistenza



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare UDC

Relazione alla Pdl "Diritto all'assistenza psicologica"

Le condizioni socio-economiche della nostra Regione hanno determinato una situazione di disagio psico-sociale che si prevede aumenterà nei prossimi anni se le condizioni occupazionali, sociali e assistenziali non subiranno una modifica nel senso di un miglioramento.

La proposta di legge ha lo scopo di istituire la figura dello psicologo di base, al fine di garantire assistenza ai cittadini che attraversano una situazione di disagio necessitano di un intervento psicologico. La proposta parte anche dalla consapevolezza che con la istituzione dello Psicologo di base la spesa sanitaria regionale (e relativa spesa farmaceutica) potrebbe avere una flessione del 10%. Tale convinzione è sostenuta da studi allo scopo avviati sul territorio nazionale.

L'accesso all'assistenza avviene mediante il pagamento di un ticket non esentabile, salvo casi di accertata difficoltà economica del soggetto interessato del quale si potranno far carico i comuni mediante i servizi socio assistenziali competenti per territorio.

Agli elenchi degli Psicologi di base possono essere ammessi solamente i professionisti iscritti all'ordine professionale e, per i casi di violenza o maltrattamento sui minori, in possesso di adeguato titolo di neuropsicologo della età evolutiva.

L'istituzione dello psicologo di base significa operare per la prevenzione delle depressioni, della malattia da stress e di altre patologie sociali quale il disagio giovanile, l'uso di droghe, l'alcolismo.

La cura di tali patologie, attivata con il solo pagamento de ticket porterebbe ad un miglioramento della tenuta sociale ed un risparmio della spesa sanitaria.


Angelo Giancarmine CONSOLI



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare UDC

Relazione economica alla P.d.l. **“Diritto all’assistenza psicologica”**

Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione


Angelo Giancarmino CONSOLI



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare UDC*

Proposta di legge “ Diritto all’assistenza psicologica”

Art. 1

(Diritto all’assistenza psicologica)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione, riconosce il diritto all’assistenza psicologica nei casi in cui questa risulti utile per la salvaguardia della salute psico-fisica.
2. L’assistenza psicologica di cui al comma 1 è garantita dal Servizio sanitario regionale attraverso la figura professionale dello psicologo di base, istituita ai sensi dell’art.2,

Art.2

(Istituzione e compiti della figura professionale dello psicologo di base)

1. E’ istituita la figura professionale dello psicologo di base del ruolo sanitario alla quale appartengano i soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art.3.
2. Il Medico di o il Medico di fiducia, accertata la necessità di assistenza psicologica, indirizza il paziente a uno psicologo di base o ad un neuropsicologo dell’età evolutiva se il caso riguarda un minore di età. In caso di maltrattamento o di abuso sessuale ai danni di un minore è sempre fatto obbligo di consultare un neuropsicologo dell’età evolutiva e dare informazione alla autorità competente. Il neuropsicologo dell’età evolutiva provvede, ove lo ritiene opportuno, ad indirizzare il paziente allo psicologo di base.
3. Lo psicologo di base provvede alla formulazione di una diagnosi e alla valutazione dell’opportunità dell’assistenza psicologica. La diagnosi e la valutazione possono essere effettuate da uno psichiatra o neuropsichiatra dell’età evolutiva ovvero da un psicologo clinico che forniscono, altresì, le indicazioni necessarie a definire il progetto psico-terapeutico.

4. Ai fini della diagnosi di cui al comma 3 sono considerate tutte le condizioni di disagio e di disturbo psicologico trattabili mediante psico-terapia.
5. qualora lo psicologo di base ritenga necessaria anche la somministrazione di farmaci è tenuto a rivolgersi al medico di base o al medico di fiducia del paziente, unici deputati e responsabili alla prescrizione di farmaci.
6. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo psicologo di base in attuazione del presente articolo sono assicurati mediante il pagamento di un ticket da parte del paziente, il cui importo è stabilito dalla regione Campania. Tale ticket non è esentabile mediante le categorie di esenzione previste dalle vigenti disposizioni né per reddito né per patologia, salvo casi documentati di grave e comprovata necessità economica dei quali potranno farsi carico i Servizi sociali dei Comuni e/o della Provincia utilizzando i servizi dell'ambito territoriale socio-sanitario.
7. Con successivo atto la Giunta regionale della Campania provvederà ad emanare apposito Regolamento attuativo della presente legge.

Art. 3

(Elenchi degli psicologi di base)

1. La Regione istituisce gli elenchi degli psicologi di base
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a)- iscrizione all'ordine dei psicologi da almeno cinque anni o all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri con specializzazione in psichiatria o branche equipollenti da almeno dieci anni;
 - b)- assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del sistema sanitario regionale.
3. i professionisti in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che sono in possesso di una adeguata e specifica formazione professionale nel settore della neuropsicologia dell'età evolutiva, riguardante i

minori che hanno subito maltrattamento o abusi sessuali sono indicati in una sezione speciale degli elenchi.

4. I professionisti aventi i requisiti previsti dall'art. 3 della presente legge devono, entro il termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della legge, inoltrare alla regione domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 art.3. E' previsto l'adeguamento dell'elenco per i nuovi richiedenti allo scadere di ogni anno solare.

5. negli elenchi è indicato il tipo di formazione psicologica dei professionisti iscritti.

Art. 4

(Educazione continua in medicina)

1.attività di diagnosi e assistenza psicologica prestate in attuazione dell'art.1 dai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 3 sono valutati ai fini dell'attribuzione per il punteggio dell'educazione continua in medicina secondo modalità stabilite dalla regione con proprio decreto.

Art. 5

(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica)

1. la verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'art.1 sono effettuati dai competenti servizi del sistema sanitario regionale.
2. ai fini del comma 1 gli psicologi di base sono tenuti a trasmettere ai competenti servizi del sistema sanitario regionale, almeno ogni sei mesi, una relazione sulla attività di assistenza prestata.
3. i servizi competenti del sistema sanitario regionale esaminano, verificano, controllano e valutano l'attività di assistenza psicologica prestata sia esaminando le relazioni presentate sia esercitando l'attività ispettiva.

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione

Articolo 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania

Angelo Giancarmine CONSOLI

